

Schema di Convenzione

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER L'EROGAZIONE
DI ASSISTENZA DI BASE A FAVORE DI ITALIANI O STRANIERI INDIGENTI
TEMPORANEAMENTE PRESENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE
DELL'AZIENDA USL DI PIACENZA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N.
117/2017**

TRA

L'AZIENDA AUSL DI PIACENZA (di seguito denominata AUSL), C.F. 91002500337, con sede legale in Piacenza, via Anguissola n. 15, rappresentata dal Direttore dell'U.O. Assistenza Primaria

E

L'Ente del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") e/o Associazione Temporanea di Scopo (in avanti anche solo "A.T.S.") _____ con sede in _____ CF _____ rappresentato da _____

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, in esecuzione della delibera n. 365 del 03/08/2023, l'AUSL di Piacenza ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un ETS (in forma singola o associata) con cui co-progettare ed al quale affidare, al termine della fase di definizione del progetto, le attività ivi indicate.

Richiamati:

- i verbali della Commissione nominata dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte progettuali pervenute all'Azienda USL nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica conservati al Prot.....;
- la Determina dirigenziale n. di conclusione del procedimento con la quale è stato selezionato l'ETS con cui sviluppare la co-progettazione ed a cui affidare la realizzazione del progetto, come approvato nella medesima determinazione;
- i verbali del tavolo di co-progettazione che ha portato alla completa definizione del progetto ed il progetto stesso, allegati alla presente quali parti integranti.

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo e pertanto può

procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla più efficace e tempestiva erogazione di prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali di base a favore di italiani o stranieri indigenti temporaneamente presenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Piacenza, qualora gli stessi non abbiano l'assegnazione del Medico di Medicina Generale, né possano essere assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S., con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Il servizio si svolgerà presso _____, con le seguenti modalità:

Art. 2 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'AUSL di Piacenza e l'ETS mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale volontario, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e così riassunte:

Art. 3 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Responsabile Aziendale del Progetto sarà il referente per i rapporti tra i partner e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

I referenti per la gestione delle attività sono: per l'ETS/A.T.S. _____ e per l'Azienda _____.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'Ente del Terzo Settore/A.T.S. firmatario si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare i propri soci volontari in possesso di diverse specializzazioni: _____, assicurando che gli stessi siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle abilitazioni professionali per i rispettivi ruoli ricoperti.

Lo stesso è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae.

Il referente dell'ETS si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda USL delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali problematiche operative dovessero insorgere.

Analogamente, il referente dell'Azienda è tenuto a comunicare immediatamente all'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione, nonché sulla validità della presente convenzione.

I referenti sopra indicati vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'ETS/A.T.S. garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari/propri operatori ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis, e 21 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, si impegna a garantire l'utilizzo di attrezzature di lavoro e personali idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 4 – (Assicurazioni)

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'AUSL di Piacenza è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 5 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

L'AUSL di Piacenza si impegna a provvedere, per contribuire alla realizzazione dell'attività di co-progettazione, attraverso l'U.O. Farmacia Territoriale, alla fornitura di farmaci e dispositivi medici per un valore complessivo massimo annuale di € 1.000,00.

La fornitura dei farmaci e dispositivi medici, a carico dell'Azienda, avverrà, su richiesta del Coordinatore/Direttore dell'ambulatorio, alla Farmacia Territoriale dell'Azienda USL. Il ritiro dei farmaci e dei dispositivi medici avverrà da parte del personale incaricato dall'E.T.S. e segnalato alla stessa Farmacia Territoriale.

L'Azienda USL si impegna, altresì, a rimborsare le spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari per un importo presunto annuale massimo di € 1.500,00, a fronte di trasmissione di apposita rendicontazione e delle relative documentazioni all'U.O. Amministrazione di Rete Ospedaliera e Territoriale. Il rimborso avverrà, a norma di legge, entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione delle relative note.

L'Ente del Terzo Settore / A.T.S. firmatario della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed ad ogni buon fine dichiara che il rimborso potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente C/C: _____ intestato a _____, avente le seguenti coordinate: _____, indicando gli estremi del procedimento.

Art. 6 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AUSL di Piacenza. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 7 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

L'ETS si impegna a trasmettere annualmente al referente aziendale una relazione sull'attività svolta, accompagnata da una scheda di rilevamento annuale dell'utenza seguita, che contenga gli elementi utili alla valutazione dei bisogni dei pazienti e all'implementazione di strumenti di miglioramento dei servizi e dello stato di salute.

L'Azienda USL, mediante il Responsabile Aziendale del Progetto, si riserva in ogni caso di verificare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

Art. 8 – (Risoluzione del rapporto convenzionale)

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi pattuiti in convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'ETS.

Art. 9 – (Clausola risolutiva espressa)

La convenzione viene risolta di diritto se nel corso della sua durata l'ETS, per qualsivoglia motivo, venga cancellato dal Registro Unico del Terzo Settore o equivalente o vengano meno i requisiti previsti dalla normativa in materia di ETS o ONLUS (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali e Codice di Comportamento)

Le parti si impegnano all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative agli utenti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

L'ETS dovrà attenersi personalmente e tramite i suoi volontari agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL di Piacenza adottato con deliberazione n. 141 del 31/05/2018, disponibili sul sito www.ausl.pc.it, che la Fondazione dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 11 – (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di almeno 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli Enti del Terzo Settore firmatari, l'AUSL di Piacenza liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- se nel corso della durata del progetto, gli ETS, per qualsivoglia motivo, vengano cancellati dal Registro Unico del Terzo Settore o equivalente o vengano meno i requisiti previsti dalla normativa in materia di ETS o ONLUS (e successive modifiche ed integrazioni).

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AUSL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

Per qualsiasi controversia che non sia stato possibile definire in via bonaria, è competente il Foro di Piacenza.

Art. 14 – (Durata della convenzione e registrazione)

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____ .

Saranno ammesse eventualmente le proroghe del termine finale per la conclusione delle attività previste nel progetto e non realizzate a fronte di cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà delle parti.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Piacenza, lì _____

Per l'AUSL di Piacenza _____

Per l'Ente del Terzo Settore _____